

Regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore di Esperta contabile diplomata e Esperto contabile diplomato

Modifica del 30 NOV 2015

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹,

Decreta:

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore di Esperta contabile diplomata e Esperto contabile diplomato del 23 marzo 2009 viene modificato nel seguente modo:

Sostituzione di un termine

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» è sostituita da «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

Per l'insieme del regolamento d'esame, le denominazioni «Camera fiduciaria» e «Camera fiduciaria Svizzera degli esperti contabili e fiscali» sono sostituite da «EXPERTsuisse» e «associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria».

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

EXPERTsuisse, associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria.

¹ RS 412.10

II

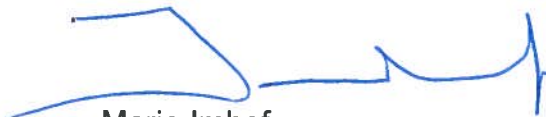
Questa modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Zurigo, il 13.11.2015

EXPERTsuisse



Marius Klauser
CEO & Direttore



Mario Imhof
Membro della direzione

Questa modifica è stata accettata.

Berna, il 30 NOV 2015

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Regolamento

**sull'esame
professionale superiore
di esperta contabile
e esperto contabile**

23. MRZ. 2009

Le **Direttive d'esame** che completano il presente regolamento possono essere richieste alla Segreteria d'Esame.

Segreteria per l'Esame
professionale superiore
di esperta contabile e
esperto contabile
Jungholzstrasse 43
8050 Zurigo

Telefono 044 306 46 00
Telefax 044 306 46 01

e-mail pruef-d@academies.ch

REGOLAMENTO

sull'esame professionale superiore di esperta contabile e esperto contabile

INDICE	Pagina
1 DISPOSIZIONI GENERALI	5
1.1 Scopo dell'esame	5
1.2 Organo responsabile	6
2 ORGANIZZAZIONE	6
2.1 Composizione della commissione d'esame	6
2.2 Compiti della commissione d'esame	6
2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza	7
3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE	7
3.1 Pubblicazione	7
3.2 Iscrizione	7
3.3 Ammissione	8
3.4 Esperienza pratica	9
3.5 Spese	10
4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME	10
4.1 Convocazione	10
4.2 Ritiro del candidato	11
4.3 Mancata ammissione ed esclusione	11
4.4 Sorveglianza degli esami, periti	11
4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note	12
5 ESAME DI DIPLOMA	12
5.1 Parti dell'esame	12
5.2 Esigenze d'esame	13
6 VALUTAZIONE E NOTE	13
6.1 Disposizioni generali	13
6.2 Valutazione	13
6.3 Valore delle note	13
6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma	13
6.5 Ripetizione dell'esame di diploma	14

7	DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA	14
7.1	Titolo e pubblicazione	14
7.2	Ritiro del diploma	14
7.3	Rimedi giuridici	15
8	COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME	15
8.1	Conteggio, onorari	15
8.2	Copertura delle spese d'esame	15
8.3	Conto economico	15
9	DISPOSIZIONI FINALI	15
9.1	Abrogazione del diritto vigente	15
9.2	Disposizioni transitorie	15
9.3	Entrata in vigore	16
10	EMISSIONE E APPROVAZIONE	16

REGOLAMENTO

sull'Esame Professionale Superiore di esperta contabile e esperto contabile

del

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

- 1.11 L'esame, le cui condizioni d'ammissione richiedono una pratica professionale pluriennale e una formazione qualificata, deve stabilire se un/a candidato/a è in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie all'esercizio indipendente della professione di esperto/a contabile.

L'esame d'esperto/a contabile completa un esame professionale, un diploma ottenuto presso scuole universitarie, scuole universitarie professionali o scuole specializzate superiori. La sua riuscita è una condizione indispensabile per i candidati che puntano ad ottenere una posizione dirigenziale nel settore fiduciario o della revisione, e per l'approfondimento delle loro specializzazioni e competenze professionali d'esperti.

Gli esperti/e contabili sono gli specialisti delle questioni relative alla revisione contabile (audit) e degli ambiti che vi si avvicinano, quali la contabilità, la presentazione dei conti, l'economia aziendale, il diritto commerciale, la consulenza fiscale e le questioni finanziarie. Rappresentano gli interessi delle differenti parti coinvolte di una società (azionisti, creditori, collaboratori, banche, pubblico, ecc.). Destrezza e comprensione dei meccanismi economici complessi, procedimenti orientati al rischio e ai processi, capacità analitiche, apprezzamenti oggettivi e neutralità nei casi di valutazione dei dati presentati, queste sono le principali qualità che devono dimostrare. Assumono le loro responsabilità, nel rispetto dell'etica professionale.

Il ramo d'attività principale degli esperti/e contabili comprende in primo luogo la revisione ordinaria dei conti annuali e, se necessario, dei conti consolidati, in particolare, delle medie e grandi imprese. Intervengono in qualità di organo di revisione, basandosi sulle prescrizioni legali, statutarie e, in complemento, sulle norme contabili in vigore (RAC/IFRS), nonché sui rapporti corrispondenti. Gli esperti contabili effettuano inoltre analisi e perizie, nonché degli "Assurance Services" approfonditi proposti dal settore, con l'ausilio della revisione delle informazioni non finanziarie, e presentano dei rapporti sulla situazione finanziaria delle imprese. Inoltre gli esperti contabili occupano, molto spesso, dei posti di responsabile delle finanze, nonché dirigenziali di medie e grandi imprese.

- 1.12 L'esame, che si concretizza con il titolo professionale di esperto/a contabile conferito e protetto dalla legge, ha l'obiettivo di facilitare, sia per quanto riguarda l'economia privata che quella pubblica, il reclutamento di esperti qualificati e degni di fiducia. Secondo la legge sui revisori (LSR) del 16 dicembre 2005, gli esperti/e contabili diplomati/e sono abilitati ad effettuare le revisioni ordinarie in qualità di periti revisori abilitati, in conformità all'articolo 727 b CO.

1.2 Organo responsabile

- 1.21 La CAMERA FIDUCIARIA Camera Svizzera degli esperti contabili e fiscali (in seguito indicata come Camera Fiduciaria) costituisce l'organo responsabile per l'esame professionale superiore di esperta contabile e esperto contabile.
- 1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della Commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una Commissione d'esame composta da almeno 7 membri, nominata dal Collegio Presidenziale della Camera Fiduciaria per un periodo di 4 anni. Una rielezione è possibile.
- 2.12 La Commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere. Decisioni tramite circolazione degli atti sono possibili; una decisione di questo tipo è valida se la maggioranza dei membri della commissione d'esame la approva espressamente.

2.2 Compiti della Commissione d'esame

- 2.21 La Commissione d'esame:
- a) emana le Direttive inerenti al presente regolamento d'esame, che devono essere approvate dal comitato della Camera Fiduciaria e le aggiorna periodicamente;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c) fissa la data e il luogo degli esami;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) designa una commissione tecnica e il/la presidente della stessa per la preparazione dei compiti d'esame (esami scritti), i responsabili tecnici per gli esami orali e cura lo svolgimento dell'esame stesso;

- f) nomina le perite e i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) vigila sugli esami e decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità, del budget e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli e prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato di lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria d'esame della Camera Fiduciaria e alla commissione tecnica per i compiti scritti oppure ai responsabili tecnici per gli esami orali. Inoltre, essa svolge autonomamente i compiti concernenti gli esami.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. Le istituzioni invitate e meglio specificate nelle Direttive d'esame, hanno il diritto di assistere agli esami con un/a proprio/a delegato/a.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame;
- il Regolamento d'esame vigente e
- le Direttive d'esame vigenti

3.2 Iscrizione

3.21 L'iscrizione ai singoli esami deve avvenire per iscritto utilizzando gli appositi formulari d'iscrizione entro il termine indicato di volta in volta.

3.22 Iscrivendosi all'esame il/la candidato/a riconosce il presente Regolamento d'esame e le relative Direttive d'esame.

3.23 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti in base al punto 3.31 per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati (scritto e orale);
- d) la materia di approfondimento scelta;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) un estratto del casellario giudiziario centrale risalente al massimo a sei mesi prima.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

1. dispone di uno dei certificati seguenti:

- 1. Fiduciaria/Fiduciario con attestato professionale federale
- 2. Specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale
- 3. Informatica/Informatico con attestato professionale federale
- 4. Specialista in economia bancaria con attestato professionale federale
- 5. Licenza universitaria svizzera (Bachelor o Master risp. licenza, diploma o dottorato)
- 6. Diploma di una scuola svizzera universitaria professionale (Bachelor o Master)
- 7. Diploma di una scuola svizzera specializzata superiore
- 8. Perito/a fiscale diplomato/a
- 9. Perito/a fiduciario/a diplomato/a
- 10. Esperto/a diplomato/a in finanza e controlling
- 11. Informatico/a aziendale diplomato/a
- 12. Esperto/a diplomato/a in economia bancaria
- 13. Formazione equivalente conseguita in Svizzera oppure a l'estero in ogni singolo caso

Come "formazione equivalente" ai sensi della lett. 13. valgono in particolare diplomi e licenze universitarie stranieri, che sono paragonabili ai corrispondenti certificati svizzeri.

2. dimostra di possedere un'esperienza pratica così come descritto al punto 3.4;

3. ha superato nel loro insieme gli esami modulari in base al punto 3.32;

4. non ha iscrizioni a proprio carico nel casellario giudiziario centrale che possano dare adito a dubbi sull'integrità del/la candidato/a.

E fatta riserva al pagamento della tassa d'esame entro i tempi fissati al punto 3.51.

3.32 Per il superamento degli esami modulari, entrano in linea di conto, nel loro complesso, le seguenti materie:

- Accounting & Finance
- Audit
- Tax & Legal

La materia oggetto d'esame, le modalità dell'esame, la ponderazione delle singole note degli esami modulari e le premesse per il superamento degli esami modulari nel loro insieme sono indicate in dettaglio nelle Direttive d'esame.

3.33 La commissione d'esame decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi svizzeri e l'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al/la candidato/a per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Esperienza pratica

3.41 Il/La candidato/a deve dimostrare di possedere l'esperienza pratica seguente, che deve essere interamente maturata nell'anno in cui si sostiene l'esame di diploma:

- almeno 7 anni di esperienza commerciale
- di cui almeno 3 anni di esperienza professionale qualificata, nella quale il candidato deve aver partecipato ad almeno 4 periodi principali di revisione nel suo ramo di attività.

Può essere preso in considerazione un solo periodo principale di revisione per anno civile.

3.42 Uno studio superiore completato, come indicato dal punto 3.31 /1 alle lett. 5., 6., 7. e 13. viene considerato equivalente ad una pratica commerciale di 4 anni.

3.43 Con esperienza professionale qualificata si intende lo svolgimento di attività nell'ambito di lavori di revisione interna o esterna complesse. Queste attività si possono riferire anche a mansioni affini e a settori vicini. In casi particolari decide la commissione d'esame.

3.44 Almeno 2 dei 3 anni di esperienza pratica qualificata risp. 3 dei 4 periodi principali di revisione devono essere svolti sotto la guida di un/a perito/a revisore abilitato/a¹⁾ oppure di un/a titolare di un diploma straniero equivalente. Questi 2 anni d'attività risp. 3 periodi principali di revisione devono essere stati svolti per conto di imprese domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

3.45 L'esperienza pratica qualificata deve essere comprovata successivamente all'adempimento delle condizioni d'ammissione in base al paragrafo 3.31/1 lett. 1. – 13.

3.46 Una formazione condotta parallelamente all'attività professionale viene riconosciuta come esperienza professionale qualificata, qualora il/la candidato/a si trovi in un rapporto di lavoro corrente con una società del ramo fiduciario o di revisione e si occupi in ampia misura di revisione esterna o interna.

3.47 Uno stage realizzato nell'ambito degli studi (ad es. con un diploma di Master) viene riconosciuto come esperienza pratica qualificata, qualora sia svolto contemporanea, comprenda revisioni esterne o interne svolte per conto di una società del ramo fiduciario o di revisione e inoltre siano già preventivamente state soddisfatte le condizioni d'ammissione in base al punto 3.31 / a). Vengono riconosciuti al massimo 2 stages di 2-4 mesi ciascuno.

3.48 Un anno di pratica professionale qualificata, risp. un periodo principale di revisione sono accordati, in conformità al punto 3.41, ai candidati e alle candidate che hanno ottenuto un master o un dottorato in una scuola superiore svizzera o un'università, che hanno seguito delle formazioni equivalenti all'estero o che hanno

ottenuto uno dei diplomi menzionati al punto 3.31 a) lett. 1., 8. e 9. Su deroga, questa misura può essere inoltre applicata ai candidati e alle candidate che hanno seguito una formazione pluriennale in contemporanea con l'attività professionale, conformemente al punto 3.31 a) lett. 6. e 7., a condizione che possano giustificare in totale – eccetto il periodo effettivo di formazione e senza contare gli studi secondo il punto 3.42 – una pratica professionale di almeno 7 anni.

1) In base dell'articolo 4 della Legge sui revisori del 16 dicembre 2005.

3.5 Spese

- 3.51 Il/La candidato/a versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.52 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.53 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.54 La tassa d'esame per i/le candidati/e ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.55 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOGLIMENTO DEGLI ESAMI

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo ogni anno se, dopo la pubblicazione, almeno 100 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto di essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 4 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il/La candidato/a è autorizzato/a ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco delle perite e dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 3 settimane prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. Questa adotta le disposizioni necessarie.
- 4.15 Il/La presidente della commissione d'esame è autorizzato/a, in casi con motivi validi secondo il punto 4.22, a ordinare cambiamenti resisi nel frattempo necessari all'interno del corpo dei periti, anche dopo l'invio dell'elenco degli stessi ai/le candidati/e.

4.2 Ritiro del candidato

4.21 Un/a candidato/a può ritirare la propria iscrizione entro 2 mesi dall'inizio dell'esame.

4.22 Passato questo termine il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il/La candidato/a deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.24 Se un/a candidato/a per i motivi sopra indicati non è in grado di portare a termine un esame iniziato, può concluderlo in occasione della sessione d'esame successiva in occasione dalla quale si terrà conto dei risultati conseguiti precedentemente.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I/Le candidati/e che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare le perite e i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non abbia preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, perite e periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota per iscritto le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione degli esami scritti è effettuata da almeno due perite o periti che determinano il punteggio di comune accordo come base per l'attribuzione della nota.

4.43 Almeno due perite o periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.44 Le perite o i periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del/la candidato/a oppure altre persone, in particolare docenti dei corsi di preparazione, che se si trovano in conflitto d'interesse. Il/La presidente della Commissione d'esame stabilisce in questi casi le/i sostitute/i perite o periti.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, su proposta della commissione tecnica rispettivamente del responsabile tecnico, se necessario dopo aver consultato il/la perito/a coinvolto, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori o collaboratori o colleghi del/la candidato/a, così come altre persone, in particolare docenti dei corsi di preparazione, che si trovano in conflitto d'interesse devono essere ricusati al momento dell'attribuzione delle note rispettivamente del conferimento del diploma.

5 ESAME DI DIPLOMA

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame verte su tutti gli ambiti d'attività di una esperta contabile o un esperto contabile.
- 5.12 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione
Professional Judgement (studio di casi)	scritto	450 min.	per tre
Professional Judgement (colloquio tecnico)	orale	ca. 60 min.	per due
Breve presentazione	orale	ca. 10 min.	per uno

- 5.13 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci di valutazione. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.
- 5.14 Per le esami orali i/le candidati/e possono, sulla base delle loro competenze e le loro conoscenze, scegliere tra le seguenti materie d'approfondimento:
- Trade, Industry & Services oppure
 - Financial Services.

Durante il Professional Judgement (colloquio tecnico) almeno il 50% della durata d'esame deve concernere la materia d'approfondimento, mentre per la breve presentazione uno dei tre temi a scelta deve far riferimento alla materia d'approfondimento.

5.2 Requisiti

- 5.21 Le disposizioni dettagliate della materia d'esame sono specificate nelle Direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La Commissione d'esame decide l'equivalenza di altri esame o moduli già conclusi in altri ambiti del settore terziario e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci di valutazione in cui essa si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione permette di determinare direttamente la nota di una parte d'esame senza dover contemplare le voci di valutazione, la nota della parte d'esame viene attribuita in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame è superato se il/la candidato/a ottiene nel complesso delle parti d'esame una nota complessiva ponderata pari almeno al 4,0 (24 punti nota) e contemporaneamente non vi sono note insufficienti per più di 1½ punti ponderati nota complessivi sotto il 4.
- 6.42 L'esame non è superato se il/la candidato/a
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidata/o un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione dell'esame di diploma

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte. La ripetizione è possibile al più presto dopo un anno, al primo termine possibile.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 5.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del/la presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

Diplomierte Wirtschaftsprüferin / diplomierter Wirtschaftsprüfer
 Experte-comptable diplômée / expert-comptable diplômé
 Esperta contabile diplomata / esperto contabile diplomato

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula " Swiss Certified Accountant with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training".

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente. Sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

- 7.23 Quando passato in giudicato, il ritiro viene comunicato alla Camera Fiduciaria e ai Cantoni.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della Commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame di diploma o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Conteggio, onorari

Il Collegio presidenziale della Camera Fiduciaria fissa su proposta della Commissione d'esame, l'ammontare delle indennità da versare ai membri della Commissione d'esame, alle periti e ai periti.

8.2 Copertura delle spese d'esame

L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame e da altre fonti.

8.3 Conto economico

Al termine dell'esame la Commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue Direttive, un dettagliato conto economico dettagliato. Sulla base di questi dati l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 15 ottobre 2004 concernente l'esame professionale superiore di esperta-contabile e esperto contabile è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 Il primo esame in base al presente Regolamento d'esame avrà luogo nel 2009.
- 9.22 Fino al 2010 si potrà far valere come pratica professionale riconosciuta secondo l'art. 3.4 del presente regolamento anche quella prevista dal regolamento del 15 ottobre 2004.
- 9.23 Fino al 2010, gli esami di modulo possono ancora essere svolti secondo il regolamento del 15 ottobre 2004.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 24 giugno 2008

CAMERA FIDUCIARIA
CAMERA SVIZZERA DEGLI ESPERTI CONTABILI
E FISCALI

(Organo responsabile)

Il Presidente:

Il Direttore

H. Wey

A. Guntli

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELLA TECNOLOGIA

La direttrice:

Ursula Renold